



Partner tecnico
Assimoco
Assicuriamo Valori

Tutela Multirischi per il volontariato

Convenzione polizze Legge 266/91

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa strutturata dal Consorzio C.A.E.S. a tutela della Responsabilità Civile verso Terzi, degli Infortuni e dell'Indennità di degenza per gli operatori volontari di organizzazioni di volontariato (ai sensi della Legge 266/91) e per gli aderenti iscritti ad Associazioni, Circoli ricreativi, etc.

www.consorziocaes.org

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

In conformità a quanto previsto dallo statuto dell'Organizzazione di volontariato, si assicurano i rischi inerenti l'attività svolta dai Volontari che siano regolarmente iscritti nei registri del Contraente, che lo stesso è obbligato a tenere. Sono inoltre comprese attività diverse da quelle previste dallo statuto purché svolte in via del tutto occasionale.

- **Sezione Responsabilità Civile** verso terzi: risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. - Art. 18
- **Sezione Infortuni:** per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento dell'attività per la quale è stipulata l'assicurazione, compreso il rischio in itinere. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. - Art. 29
- **Sezione Indennità di degenza:** conseguente ad infortunio o malattia, anche da contagio, a partire dal 5° giorno successivo a quello di ricovero e con il limite di 90 giorni per evento e per anno assicurativo. - Art. 41

LE SOMME ASSICURATE E I PREMI

Sezione	Somme assicurate	Premio
Resp. Civile verso Terzi	€ 500.000,00 Massimale di garanzia	€ 4,00
Infortuni (pro capite)	€ 25.000,00 Caso Morte € 50.000,00 Invalidità permanente (franchigia 3%) € 25,00 pro die inabilità temporanea dal 4° giorno € 500,00 Rimborso spese mediche	€ 6,00
Indennità di degenza (pro capite)	€ 5,00 pro die dal 5° giorno	€ 2,50

TOTALE PER ADDETTO € 12,50 (imposte incluse)

Il premio minimo anticipato non può essere inferiore ad € 50,00.

Il contratto non è nominativo, ma numerico. - Art. 4

E' fatto d'obbligo di tenere regolare registro con l'indicazione delle generalità e delle nuove inclusioni di volontari, che si intendono automaticamente assicurati.

Si procederà, alla fine di ogni annualità, a regolare la posizione con la dichiarazione dell'effettivo numero dei volontari e con il pagamento dell'eventuale differenza di premio.

Responsabilità Civile verso Terzi

- Art. 22.a** Danni da incendio, fino a un massimo di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- Art. 22.b** Conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza.
- Art. 22.c** Conduzione di spazi destinati a parcheggio, compresi i danni da furto.
- Art. 22.d** Danni a cose in consegna, custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione, fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- Art. 22.e** Danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività, fino a concorrenza di un massimo di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- Art. 22.f** Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza, fino a concorrenza di un massimo di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- Art. 22.g** Attività promozionali, formative, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale, compresi i danni alle attrezzature, agli arredi ed ai locali ospitanti le attività sopra descritte ed alle cose esposte in dette sedi.
- Art. 22.h** Servizi sanitari, l'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dai servizi sanitari resi per conto della Contraente, purché in possesso dei necessari requisiti di legge per svolgere tale attività.
- Art. 22.i** Uso di apparecchi domestici, mezzi meccanici, elettrici ed elettronici, ecc.
- Art. 22.j** Animali, per la responsabilità civile data dalla proprietà, possesso e/o uso di animali, compresi i rischi inerenti al loro trasferimento effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.
- Art. 22.k** Somministrazione di cibi e bevande, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dalla somministrazione di cibi, bevande e simili (compresi i casi di avvelenamento e intossicazione).
- Art. 22.l** Minori, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni provocati a terzi dai soggetti minorenni a lui affidati per i quali lo stesso sia ritenuto responsabile in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
- Art. 22.m** Rivalsa INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 n. 222.

Infortunì

- Art. 31.1** Morte, indennizzo liquidato ai beneficiari designati o agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
- Art. 31.2** Invalità permanente, indennizzo determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale del grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri riportati nella "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente" allegata al contratto.
Franchigia assoluta per invalidità permanente del 3%.
- Art. 31.3** Inabilità temporanea, con indennizzo integrale per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni; al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.
Franchigia assoluta per inabilità temporanea: indennizzo corrisposto a decorrere dal 4° giorno dalla data dell'infornio.
- Art. 31.4** Spese mediche, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza per detta garanzia.
- Art. 32** Estensioni di garanzia: rischio volo, malattie tropicali, rimpatrio salma, danni estetici.
- Art. 37-38** Esonero dichiarazione di altre assicurazioni e dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni, difetti fisici.

Indennità di degenza

- Art. 42** Decorrenza della garanzia:
- per gli infornì subiti dal momento in cui ai sensi dell'art. 3 ha effetto l'assicurazione;
 - per le malattie contratte dal momento in cui ai sensi dell'art. 3 ha effetto l'assicurazione; sono comunque compresi gli stati patologici sorti anteriormente dal 60° giorno in cui ha effetto l'assicurazione.
- Art. 43** Franchigia: l'indennità assicurata deve intendersi corrisposta dal 5° giorno successivo a quello del ricovero.
- Art. 45** Estensioni di garanzia.
- Day Hospital, indennità pari al 50% dell'indennità pattuita per ogni giorno di degenza diurna, per un periodo massimo di 100 giorni per ogni anno assicurativo. L'assicurazione è valida purché da documentazione dell'istituto di cura risulti che il Day Hospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza soluzione di continuità.
 - Malattia contratta per contagio, l'assicurazione è estesa alle malattie contratte dagli Assicurati per contagio.
- Art. 50-51** Esonero dichiarazione di altre assicurazioni e dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni, difetti fisici.